



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 21 MARZO 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.7

Pratica n.1.3.3 - 819/2022/XXX

Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 95 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche ed integrazioni

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio in merito alle problematiche interpretative ed applicative dell'articolo 95 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, evidenziate si a seguito dell'entrata in vigore della Legge 16 giugno 2016 n. 75 con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 12;

sentito il riferimento dell'Avvocatura di Stato al riguardo;

nelle more di una revisione normativa della Legge n. 75/2016 che tenga conto della pluralità delle forme di associazionismo presenti in territorio anche al fine di un coordinamento ed armonizzazione della medesima legge rispetto ad altre discipline parimenti vigenti che abbiano un'incidenza sul settore dell'associazionismo;

vista la propria precedente delibera n. 18 del 24 marzo 1997;

vista la lettera a), comma 2 dell'articolo 16 della Legge Qualificata 16 dicembre 2015 n. 184;


delibera

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 95, comma 2 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche, con riferimento alle associazioni, fondazioni o enti giuridicamente riconosciuti, destinatari della devoluzione del 3 per mille in dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui al Titolo II della precitata legge:

“2. I predetti soggetti, sempre in sede di dichiarazione, possono indicare se la quota di cui al comma precedente deve essere gestita dalla Chiesa cattolica in San Marino o da una associazione, fondazione o ente giuridicamente riconosciuti senza fini di lucro che abbiano quale scopo sociale il volontariato a scopi benefici e/o umanitari, attività solidaristiche e sociali.”, la cui legittimazione a percepire la predetta quota dovrà essere valutata sulla base delle risultanze dell'apposito Registro tenuto dalla Cancelleria Commerciale presso il Tribunale.

Precisa che

tali Enti, ad esclusione della Chiesa Cattolica, per cui vige specifico accordo, preventivamente all'atto della liquidazione delle somme loro spettanti in base alle



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 marzo 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.7

Pratica n.1.3.3 - 819/2022/XXX

scelte espresse dai contribuenti dovranno sottoscrivere presso l'Avvocatura dello Stato specifico impegno con cui si obbligano a destinare le somme ricevute alle attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale da loro perseguitate.

Manda

all'Avvocatura di Stato e all'Ufficio Tributario per quanto di propria competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, dell'Ufficio Tributario